



Provincia di Lecco

Prot. Generale

Registro Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca

n. 36138 del 26 SET. 2007

n. CR del 24 SET. 2007

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: Autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali alle operazioni di messa in riserva (R13), trattamento (D13, D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi autorizzate con provvedimento dirigenziale n. 375 del 05.08.2004 all'impianto sito in Perego (LC) via Volta n. 29.

Ditta IL TRASPORTO S.p.A. con sede legale in Perego (LC), via Statale n. 59 ed insediamento in Perego (LC) via Volta n. 29
Art. 208 D.lgs. 152/06

IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA, CACCIA E PESCA

PREMESSO CHE:

- la gestione dei rifiuti urbani nel territorio lecchese è garantita dalla società Silea S.p.A., società partecipata da tutti i 90 comuni della Provincia di Lecco, nella quale gli stessi hanno individuato il soggetto attuatore della politica integrata dei rifiuti urbani nel territorio lecchese;
- la società Silea S.p.A. opera in quest'ambito in stretta collaborazione anche con altre società partecipate, in particolare Seruso S.p.A. ed Il Trasporto S.p.A. impegnate rispettivamente nella selezione della frazione secca riciclabile e nella raccolta e trasporto di rifiuti;
- l'andamento della raccolta differenziata in Provincia di Lecco registra, da anni, risultati oltremodo eccellenti, al di sopra della media nazionale favoriti anche dalla presenza di innumerevoli centri di raccolta comunali;
- il Piano Rifiuti Provinciale prevede la realizzazione entro tempi brevi (31.12.2008) da parte della società Silea S.p.A. di una piattaforma d'ambito presso la quale, in quanto impianto di Piano, far confluire tutti i materiali raccolti presso i centri comunali;
- la società Il Trasporto S.p.A. già titolare di autorizzazione provinciale per il trattamento dei rifiuti speciali presso l'impianto di Perego, nello spirito di collaborazione che contraddistingue i rapporti con la società Silea S.p.A., si è dichiarata disposta, nelle more della realizzazione della piattaforma d'ambito, a recuperare i rifiuti ingombranti e gli imballaggi misti provenienti dai centri di raccolta comunali, pur non essendo strutturata in modo tale da poter effettuare in maniera completa le operazioni di recupero sui medesimi rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che si tratta di una situazione temporanea e provvisoria necessaria, comunque, per garantire l'autosufficienza provinciale ed il contenimento dei costi ed evitare situazioni di emergenza per la gestione dei rifiuti

VISTI:

- l'art 208 del D.Lgs. 152/2006;
- il D.lgs 151/2005;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 15 maggio 1997, n.127;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

RICHIAMATA la d.g.r. n. 7/9497 del 21/06/2002 "Delega alla Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10). Art. 1 della l.r. 03 aprile 2001 n. 6";

RICHIAMATA la d.g.r. n. 7/7851 del 25/01/2002 "Delega alla Province delle funzioni amministrative ai sensi degli artt. 27 e 28 d.lgs n. 22/1997 e s.m.e i., in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 03 aprile 2001 n. 6";

VISTA l'autorizzazione all'impianto sito in Perego (LC) via Volta n. 29 di messa in riserva (R13), trattamento (D13, D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali di cui al provvedimento dirigenziale n. 375 del 05.08.2004 ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97;

VISTA il provvedimento dirigenziale n. 445 del 24.11.2005 "Autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali alle operazioni di messa in riserva (R13), trattamento (D13, D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi autorizzate con provvedimento dirigenziale n. 375 del 05.08.2004 all'impianto sito in Perego (LC) via Volta n. 29";

VISTA la richiesta di variante sostanziale della ditta IL TRASPORTO S.p.A. del 09.03.2006 prot. n. 9426 e del 09.10.2006 prot. n. 34713 tesa ad ottenere l'approvazione del progetto per l'inserimento dei codici CER 191204 "plastica e gomma" e CER 191212 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli alla voce 191211" su cui effettuare le operazioni R13, D15, D13, D14, e per l'integrazione delle operazioni R13 e D15 dei codici CER 150102 e 170904 già autorizzati;

CONSIDERATO che nella prima conferenza dei servizi tenutasi il 13.11.2006 il parere della conferenza è stato sospensivo ed è stata richiesta della documentazione integrativa;

PRESO ATTO che la ditta in data 09.01 07 e in data 08.03 07 ha inoltrato agli Enti competenti la documentazione supplementare, ed ha integrato la richiesta di variante aggiungendo le operazioni di selezione e cernita R3, R4 e miscelazione D13;

CONSIDERATO che nella seconda conferenza dei servizi tenutasi il 20.03.07 il parere della conferenza è stato sospensivo in quanto la documentazione presentata dalla ditta non è risultata sufficiente ed è stata richiesta ulteriore documentazione integrativa;

PRESO ATTO che la ditta in data 13.06.07 ha inoltrato agli Enti competenti la documentazione richiesta, integrando inoltre l'istanza di variante con l'introduzione di un trituratore dotato di deferrizzatore, sostitutivo di quello presente, di marca Dopstadt mod. DW 3060 Buffel ed eliminando alcune tipologie di codici CER dall'elenco dei rifiuti conferibili all'impianto;

CONSIDERATO che nella conferenza dei servizi conclusiva tenutasi in data 16.07.2007 si è espresso parere favorevole alle varianti sostanziali richieste subordinato alle prescrizioni degli Enti di cui al verbale della conferenza, tranne che per quanto concerne la miscelazione del codice CER 17.09.04, per cui è stato dato parere negativo;

PRESO ATTO che l'ammontare della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Lecco non è variato;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di rilasciare alla ditta IL TRASPORTO S.p.A. con sede legale in Perego (LC), via Statale n. 59 l'autorizzazione alla realizzazione delle varianti progettuali da apportare all'impianto di Perego (LC)

via Volta n. 29, mediante le seguenti modifiche (rispetto al progetto approvato con autorizzazione dirigenziale n. 375 del 05.08.2004 e alla variante n. 445 del 24.11.2005):

- a. aggiunta delle operazioni di cernita (R3 e R4), triturazione (D14) e miscelazione (D13) per i codici CER 150106 e CER 150102;
- b. aggiunta dell'operazione di miscelazione (D13) da effettuare in area 2A tra i residui dei rifiuti rimanenti dalla selezione e cernita eseguita precedentemente nell'impianto e/o quei rifiuti ritirati dall'impianto da cui non sono più ottenibili frazioni recuperabili mediante operazioni di selezione e cernita;
- c. inserimento dei codici CER 191204 "plastica e gomma" e CER 191212 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli alla voce 191211";
- d. redistribuzione e separazione delle aree, senza determinare una variazione dei volumi della messa in riserva (R13), del deposito preliminare (D15) e della potenzialità complessiva dell'impianto;
- e. le operazioni di triturazione (D14) sono effettuate col trituratore marca Doppstadt mod. DW 3060 Buffel, sostitutivo di quello autorizzato precedentemente;
- f. aggiornamento dell'elenco dei rifiuti ritirati dall'impianto, che sono i codici CER del seguente elenco:

RIFIUTO		ATTIVITA'					
Codice CER	descrizione	R3	R4	R13	D15	D13	D14
04.02.21	Rif. da fibre tessili grezze				X	X	X
04.02.22	Rif. da fibre tessili lavorate				X	X	X
07.06.99	Rif. non specificati altrimenti (cosmetici)				X	X	X
15.01.02	Imballaggi in plastica	X		X	X	X	X
15.01.06	Imballaggi in mat. misti	X	X	X	X	X	X
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, ... diversi dal CER 150202			X	X	X	X
16.01.03	Pneumatici fuori uso			X	X		
16.01.19	plastica	X		X	X	X	X
17.09.04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	X		X	X		
19.12.12	Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico			X	X	X	X
19.12.04	Plastica e gomma	X		X	X	X	X
20.01.10	abbigliamento			X	X	X	X
20.01.39	plastica	X		X	X	X	X
20.03.07	Rifiuti ingombranti	X	X	X	X	X	X

2. di dare atto che le varianti progettuali apportate all'impianto di Perego (LC) via Volta n. 29, sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- deve essere effettuata la suddivisione dei flussi di rifiuti in ingresso (ingombranti e imballaggi misti);
- deve essere raggiunta una percentuale di recupero non inferiore al 5% per i rifiuti ingombranti e non inferiore al 15% per gli imballaggi misti;
- dai flussi dei rifiuti in ingresso devono essere cerniti i rifiuti pericolosi (pile, farmaci etc...) e i RAEE;
- i rifiuti sottoposti a miscelazione (D13) possono essere destinati esclusivamente ad impianti finali autorizzati e ricevere tutti i codici CER dei rifiuti che si intendono miscelare;
- le operazioni di recupero e smaltimento richieste per quanto riguarda rifiuti ingombranti CER 20.03.07 e imballaggi in mat. misti CER 15.01.06 sono autorizzate fino al 31.12.2008, data entro cui dovrà essere realizzata la piattaforma d'ambito, che solleverà l'impianto dal dover ricevere rifiuti ingombranti e imballaggi misti provenienti dalle piattaforme ecologiche comunali;
- devono essere privilegiate le attività di recupero secondo i principi e le finalità del D.Lgs. 152/06 che stabiliscono il prioritario incremento delle forme di recupero dei rifiuti mentre lo smaltimento deve costituire la fase residuale della gestione dei rifiuti. Devono essere il più possibile ridotti i rifiuti da avviare a smaltimento finale potenziando le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- l'attività di recupero consiste nell'attività di cernita, preceduta e seguita da riconfezionamento (che comprende anche il disimballaggio), e, in taluni casi, anche da adeguamento volumetrico tramite triturazione;
- l'attività di recupero R3/R4 è intesa come *recupero incompleto*, per cui produce ancora rifiuti, che sono avviati a successive attività di recupero presso altri impianti specializzati;

- i codici CER in uscita dall'impianto, dopo aver subito le operazioni di recupero R3/R4, devono essere identificati dai codici CER appartenenti alla famiglia 19.12 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet);
- l'attività di triturazione genera rifiuti, che devono essere avviati a successive attività di recupero/smaltimento presso altri impianti specializzati;
- i rifiuti in uscita dall'impianto dopo essere stati sottoposti all'operazione di triturazione devono essere identificati dalla famiglia 1912 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) di cui all'elenco dei codici CER vigente;
- i recipienti utilizzati per la raccolta del materiale triturato devono essere a tenuta ed in grado di resistere ai componenti (ad esempio acidi) dei rifiuti stessi;
- le operazioni di miscelazione sono autorizzate come trattamento D13–raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1 a D12;
- possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti, delle medesime tipologie (categorie), ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e/o del trattamento e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006. Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento
- deve essere tenuto un registro delle operazioni di miscelazione dove vengano evidenziati:
 - quantità, codici C.E.R. dei rifiuti miscelati;
 - codifica provenienza del rifiuto;
 - codifica area in cui saranno allocati i rifiuti;
 - annotazioni relative alle operazioni di miscelazione;
- le miscele di rifiuti dovranno essere conferite ad impianti di destinazione per lo smaltimento o il recupero che devono essere autorizzati a ricevere singolarmente tutti i codici CER che compongono la miscela stessa;
- la partita omogenea di rifiuti derivante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2003 non potranno essere miscelati rifiuti al solo scopo di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'art. 7 del D. Lgs. 152/2006;
- non è ammissibile, attraverso la miscelazione di rifiuti o l'accorpamento di rifiuti aventi lo stesso CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili con una destinazione di recupero (ad esempio recupero ambientale);
- i rifiuti in origine non già destinabili a recupero non potranno essere miscelati ad altri rifiuti al fine di renderli idonei a tale scopo;
- l'accorpamento o miscelazione di rifiuti destinati a recupero potrà essere effettuato solo se i singoli rifiuti posseggono già le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo;
- non sono ammissibili miscelazioni tra rifiuti aventi diverse percentuali di umidità al fine di consentire lo smaltimento in discarica di rifiuti aventi sostanza secca <25% mediante miscelazione con rifiuti con S.S. > 25%;
- ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 209/03 i rifiuti caratterizzati dai codici 16 e derivanti dalle attività di trattamento dei veicoli fuori uso devono essere destinati prioritariamente al riciclo ed al recupero, escludendo quindi operazioni di miscelazione;

3. che l'ammontare della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Lecco non è variato;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della L.R. 94/1980, ovvero a modifica dove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;


5. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 3, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia al Comune di Perego ed all'A.R.P.A. di Lecco;

6. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a/r, subordinatamente alla accettazione della fideiussione di cui al punto 3;

7. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

24 SET. 2007

Il Dirigente
Settore Ambiente ed Ecologia
(Dott. Luciano Tovazzi)



Responsabile del procedimento: ing. Faletra
Responsabile dell'istruttoria: dott. Melloni